

## **Impedimento a comparire**

### **La decisione**

*E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), nella parte in cui ) consente alla presidenza del Consiglio di attestare che l'impedimento del Presidente del Consiglio fosse continuativo, rendendo per così dire automatico il rinvio dell'udienza per un periodo non superiore a sei mesi; E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, della legge n. 51 del 2010, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., l'impedimento addotto dall'imputato titolare di pubbliche funzioni; non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, in quanto tale disposizione venga interpretata in conformità con l'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen.*

CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA (13 gennaio 2011) 25 gennaio 2011 n. 23 - Pres. DE SIERVO - Rel. CASSESE

### **Il Commento a prima lettura**

1. La sentenza in esame in tema di legittimo impedimento a comparire nel processo penale da parte di soggetti che rivestono importanti cariche pubbliche costituisce un'importante tappa nel percorso giurisprudenziale in materia di prerogative dei titolari degli organi di governo e dunque nella definizione delle condizioni che il legislatore deve rispettare allorché intenda disciplinare i rapporti tra le istituzioni rappresentative poste ai vertici del potere esecutivo e l'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Oggetto dell'esame di costituzionalità era la legge n. 51 del 2010, che aveva il dichiarato obiettivo di fornire, in attesa di un più complessivo intervento di rango costituzionale, una sorta di "protezione-ponte" al Presidente del Consiglio e ai ministri nei confronti delle indagini giurisdizionali relative ai reati extra-funzionali. Allo scopo il legislatore aveva inteso rafforzare il vigente istituto del legittimo impedimento a comparire in udienza, prevedendo una tipizzazione delle fattispecie determinanti l'impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri e un'apposita procedura di attestazione della presenza di tali fattispecie.

2. Secondo la Corte costituzionale l'introduzione di una deroga al regime processuale comune a favore del titolare di una carica governativa implica la creazione di una prerogativa e ciò non può avvenire mediante legge ordinaria, in quanto determina la violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione.

Trattasi di ragionamento già sviluppato (non nella decisione n. 24 del 2004, relativa all'illegittimità del cosiddetto Lodo Schifani, in cui infatti non venne richiamato il principio di rigidità costituzionale né venne valutato il profilo della presenza di un'eventuale deroga rispetto alla disciplina stabilita in via generale dal diritto processuale, ma ci si limitò a censurare la violazione del principio di uguaglianza) nella decisione n. 262 del 2009 con riferimento alla legge n. 124 del 2008 - cosiddetto Lodo Alfano. In tale pronuncia la Consulta censurò la novella legislativa nella parte in cui introduceva un «eccezionale e innovativo status protettivo che non è desumibile dalle norme costituzionali sulle

prerogative e che pertanto è privo di copertura costituzionale», stabilendo che la legge ordinaria non può introdurre la sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato perché «non costituisce fonte di rango idoneo a disporre in materia».

3. Rispetto ai precedenti del 2004 e del 2010, tuttavia, la Corte ha scelto una strada parzialmente diversa, giacché invece di pervenire ad una di incostituzionalità completa è stata adottata una sentenza articolata in una pluralità di decisioni aventi diversa efficacia giuridica.

Innanzitutto 1) è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione - l'art. 1, comma 4 - che consentiva alla presidenza del Consiglio di attestare che l'impedimento del Presidente del Consiglio fosse continuativo, rendendo per così dire automatico il rinvio dell'udienza per un periodo non superiore a sei mesi; 2) si è poi adottata una pronuncia additiva in ordine all'art. 1, comma 3, facendo sì che la legge debba adesso considerarsi integrata nel senso che al giudice spetti in ogni caso il potere di valutare in concreto, ai sensi dell'articolo 420-ter, comma 1, c.p.p., l'impedimento addotto dall'imputato; 3) si è adottata una pronuncia interpretativa di rigetto in ordine all'art. 1, comma 1, ove sono disciplinate le fattispecie che determinano il legittimo impedimento del Presidente del Consiglio, disponendo che esso sia interpretato in conformità del predetto articolo 420-ter, comma 1, c.p.p. ove viene disciplinato il procedimento di applicazione dell'istituto dell'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore.

Con la pronuncia additiva di cui al punto 2), al giudice viene espressamente garantita dalla Corte costituzionale la funzione di valutare la sussistenza dell'impedimento dovuto allo svolgimento di funzioni inerenti alla carica di governo, Trattasi di compito delicato – specie in relazione alle «attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coesenziali alle funzioni di governo », che sono richiamate attualmente dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 51 del 2010 -, il cui svolgimento potrà dar luogo ad eventuali conflitti di attribuzione sollevati dalle autorità di governo innanzi alla stessa Corte costituzionale.